



COMUNE DI BEINASCO  
Provincia di Torino

---

Corso Cavour n. 3 - Tel. 011/39891 - Fax 011/3989385  
e-mail: [urbanistica@comunebeinasco.it](mailto:urbanistica@comunebeinasco.it)

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA

**VARIANTE N. 1/2013**  
**ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5° comma:**  
**approvazione di modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti**  
**in inserimento in cartografia del tracciato di strada di servizio**  
**della ex discarica di Borgo Melano.**  
**Zona di P.R.G.C.: AA (area agricola)**

**NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**

Dicembre 2013

## VIGENTE

### **Art. 41 - Aree destinate alla viabilità.**

1. Il P.R.G.C. indica nelle tavole di piano le aree destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale, esistente e di progetto.
2. Per la viabilità esistente individuata dal P.R.G.C. come ciclo-pedonale, gli interventi ammessi sono volti alla tutela, al recupero e al riordino dei sedimi e alberature, con particolare attenzione per le superstiti rotte di caccia (Rotta Palmero, ecc.). Per i nuovi sentieri ciclo-pedonali previsti lungo le sponde del Sangone, all'interno del progetto-guida del parco, l'Amministrazione comunale potrà predisporre piani tecnici esecutivi, di cui all'art. 47 della L.R. 56/77.
3. Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G.C., in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi limitatamente alla viabilità secondaria di accesso all'area e di distribuzione interna. In fase di progettazione esecutiva di opere stradali di Enti superiori, approvati in sede di conferenza dei servizi, il cui tracciato di massima è già previsto in PRGC, sono ammesse variazioni del tracciato viario di limitata entità senza che questo comporti necessità di variante al PRGC.
4. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità. Dopo l'esecuzione della sede stradale la profondità delle fasce di rispetto è misurata dal ciglio effettivo di detta sede, escludendo la pista ciclo-pedonale e le alberate.
5. Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti, ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo, alberate, piste ciclo-pedonali ove previsto. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco, sentito il parere della C.I.E. e del Consiglio Comunale, di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per esigenze di sicurezza del traffico o di decoro pubblico. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o di loro ampliamenti, può essere applicato il 10° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77.
6. Le sezioni stradali di progetto sono quelle indicate nella tabella allegata; è data possibilità all'Amministrazione Comunale in casi particolari e di provate difficoltà tecniche di permettere l'esecuzione del marciapiede su un unico lato e di modificare marginalmente la sezione.
7. Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del DPR n. 384 del 27.4.1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi. In particolare l'attuazione degli interventi edilizi

pubblici e privati previsti dal P.R.G.C., compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della Legge 9.1.1989, n. 13, del D.M. 14.6.1989, n. 236, della Legge 30.3.1971, n. 118, del D.P.R. 27.4.1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.

## PROGETTO

### **Art. 41 - Aree destinate alla viabilità.**

1. Il P.R.G.C. indica nelle tavole di piano le aree destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale, esistente e di progetto.
2. Per la viabilità esistente individuata dal P.R.G.C. come ciclo-pedonale, gli interventi ammessi sono volti alla tutela, al recupero e al riordino dei sedimi e alberature, con particolare attenzione per le superstiti rotte di caccia (Rotta Palmero, ecc.). Per i nuovi sentieri ciclo-pedonali previsti lungo le sponde del Sangone, all'interno del progetto-guida del parco, l'Amministrazione comunale potrà predisporre piani tecnici esecutivi, di cui all'art. 47 della L.R. 56/77.
3. Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G.C., in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi limitatamente alla viabilità secondaria di accesso all'area e di distribuzione interna. In fase di progettazione esecutiva di opere stradali di Enti superiori, approvati in sede di conferenza dei servizi, il cui tracciato di massima è già previsto in PRGC, sono ammesse variazioni del tracciato viario di limitata entità senza che questo comporti necessità di variante al PRGC.
4. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità. Dopo l'esecuzione della sede stradale la profondità delle fasce di rispetto è misurata dal ciglio effettivo di detta sede, escludendo la pista ciclo-pedonale e le alberate.
5. Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti, ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo, alberate, piste ciclo-pedonali ove previsto. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco, sentito il parere della C.I.E. e del Consiglio Comunale, di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per esigenze di sicurezza del traffico o di decoro pubblico. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o di loro ampliamenti, può essere applicato il 10° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77.
6. Le sezioni stradali di progetto sono quelle indicate nella tabella allegata; è data possibilità all'Amministrazione Comunale in casi particolari e di provate difficoltà tecniche di permettere l'esecuzione del marciapiede su un unico lato e di modificare marginalmente la sezione.
7. Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del DPR n. 384 del 27.4.1978, i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi. In particolare l'attuazione degli interventi edilizi pubblici e privati previsti dal P.R.G.C., compresa la realizzazione dei percorsi esterni pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, è subordinata al rispetto dei disposti della Legge 9.1.1989, n. 13,

del D.M. 14.6.1989, n. 236, della Legge 30.3.1971, n. 118, del D.P.R. 27.4.1978, n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche. La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.

**8. Per quanto attiene la strada di servizio da costruirsi presso la discarica di prima categoria sita in località Borgo Melano si prescrive quanto segue:**

- a) la strada di servizio dovrà integrarsi con le disposizioni relative al Piano di Caratterizzazione della discarica stessa, approvato dalla Provincia;**
- b) con la costruzione della strada di servizio dovrà essere garantita l'integrità e la funzionalità dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee a servizio della discarica che eventualmente interferiranno con le opere in progetto e con le relative aree di cantiere; le eventuali modifiche ai sistemi di monitoraggio devono essere comunicate alla Provincia e all'ARPA; le eventuali modifiche alle quote di riferimento dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee dovranno comportare un nuovo rilievo topografico, comunicando agli enti le nuove quote di riferimento corrette; in fase di cantiere, si raccomanda l'adozione dei necessari provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione alla possibile migrazione di gas di discarica dal sottosuolo ed ai conseguenti rischi di incendio, esplosione e asfissia;**
- c) la cortina arborea dovrà essere realizzata con una siepe di specie vegetale autoctona a medio fusto (acero campestre) lungo tutto il perimetro nord-est della discarica. Il sesto d'impianto sarà definito con un interasse della piantumazione di circa 15 m; ogni esemplare dovrà avere un fusto di diametro non inferiore a 10 cm;**
- d) durante le fasi di cantiere dovranno essere garantiti i presidi necessari ad evitare l'ingresso all'interno dell'impianto di personale estraneo all'attività o di animali randagi. Al termine delle attività tutto il perimetro della discarica dovrà essere adeguatamente recintato nelle modalità previste dal vigente dettato autorizzativo;**
- e) lo smaltimento delle acque meteoriche delle superfici destinate a sedime stradale siano corredate di tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, così come previsto dalle vigenti normative in materia ambientale.**
- f) la nuova strada di servizio dovrà avere le caratteristiche di strada bianca in stabilizzato con finitura compatta.**